



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 9/15 DEL 12.2.2013

Oggetto: L. n. 162/1998. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Fondo regionale per la non autosufficienza di cui all'art. 34 della L.R. n. 2/2007. Programma 2012 da attuarsi nell'anno 2013. Rettifica per errore materiale della Delib.G.R. n. 48/46 dell'11.12.2012, approvata in via definitiva con modifiche con la Delib.G.R. n. 51/15 del 28.12.2012.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale riferisce che con la deliberazione n. 48/46 dell'11.12.2012 la Giunta regionale ha proceduto all'approvazione preliminare del Programma "Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità" relativi al Programma 2012 da attuarsi nel corso del 2013.

Con la successiva deliberazione n. 51/15 del 28.12.2012 la Giunta regionale ha proceduto, previo parere da parte della VII Commissione consiliare ai sensi dell'art. 2, comma 4, della L.R. 15 marzo 2012, n. 6, di cui alla nota n. 12357 del 19.12.2012, all'approvazione definitiva della medesima deliberazione confermando "per il programma 2012 i criteri utilizzati nel programma 2011 per la predisposizione dei piani personalizzati".

Successivamente all'approvazione definitiva della deliberazione n. 48/46 dell'11.12.2012, continua l'Assessore, si è riscontrato che nella stessa, per mero errore materiale, sono state introdotte alcune diciture nell'Allegato A che di fatto modificano i criteri approvati con la Delib.G.R. n. 34/30 del 18.10.2010 così come modificata dalla Delib.G.R. n. 45/18 del 21.12.2010 e, per il programma 2011, dalla Delib.G.R. n. 46/50 del 16.11.2011.

Al fine di ricondurre il Programma 2012 da attuarsi nel 2013 ai criteri utilizzati per il programma 2011, l'Assessore propone di apportare all'allegato A le seguenti correzioni:

- a pagina 4, punto 3 "Tipologia degli interventi", dopo la lettera e) si procede alla cancellazione del periodo "Il servizio educativo può essere svolto esclusivamente da educatori professionali in possesso del relativo titolo di studio previsto dalle norme";
- a pagina 6, punto 5.2.1 "Età del disabile", a fronte della modifica dell'assegnazione del punteggio sulla base dell'età, introdotta con la Delib.G.R. n. 46/50 del 16.11.2011 che prevede un unico punteggio di 10 punti da assegnare in caso di insorgenza della disabilità congenita o sopravvenuta prima del compimento dei 35 anni di età, per mero errore materiale non è stata modificata la relativa tabella con l'eliminazione delle due fasce intermedie da 4 a 18 e da 19 a



35, con la conseguente individuazione di un unico punteggio di 10 punti da assegnare a tutti i piani relativi a persone da 0 a 35 anni;

- a pagina 8, punto 5.2.4. "particolari situazioni di disagio", nella voce "4 punti" la dicitura "certificazione di riconoscimento dell'indennità di accompagnamento" di cui alla Delib.G.R. n. 34/30 del 18.10.2010 deve essere sostituita dalla dicitura "certificazione attestante la grave patologia corredata da esaustiva documentazione medica", come indicato dalla Delib.G.R. n. 45/18 del 21.12.2010 e successive deliberazioni;
- a pagina 9, punto 5.2.4. "particolari situazioni di disagio", la dicitura "i punteggi non sono cumulabili tra loro ad eccezione del caso "presenza nel nucleo familiare di altri figli sotto i tre anni" che può essere sommato ad altre voci fino al punteggio massimo di 11 punti" deve essere sostituita dalla dicitura "i punteggi relativi a particolari situazioni di disagio sono cumulabili fino ad un massimo di 11 punti", come riportato dalla Delib.G.R. 45/18 del 21.12.2010 e successive deliberazioni.

Tali modifiche devono essere previste anche nelle specifiche voci di competenza dell'Allegato C (Scheda Sociale).

L'Assessore propone pertanto alla Giunta regionale di procedere alla modifica delle voci sopracitate nell'Allegato A e dell'Allegato C (Scheda Sociale) della Delib.G.R. n. 48/46 dell'11.12.2012, approvata in via definitiva con modifiche dalla Delib.G.R. n. 51/15 del 28.12.2012.

L'Assessore propone inoltre, in considerazione della ristrettezza dei tempi, di prorogare i termini per la presentazione dei piani e di stabilire la data del 10 marzo 2013 entro la quale i Comuni devono far pervenire alla Direzione generale delle Politiche Sociali le richieste di finanziamento secondo le modalità già comunicate dalla Direzione generale delle Politiche Sociali.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, visto il parere di legittimità espresso dal Direttore generale delle Politiche Sociali

DELIBERA

- di apportare le seguenti rettifiche alla Delib.G.R. n. 48/46 dell'11.12.2012, approvata in via definitiva con modifiche dalla Delib.G.R. n. 51/15 del 28.12.2012, in sostituzione delle relative diciture errate:
 - a) nell'Allegato A, pagina 4, punto 3 "Tipologia degli interventi", dopo la lett.e) la dicitura "Il servizio educativo può essere svolto esclusivamente da educatori professionali in possesso del relativo titolo di studio previsto dalle norme" è eliminata;
 - b) nell'Allegato A, pagina 6, punto 5.2.1 "Età del disabile" si riporta una nuova tabella con un unico punteggio di 10 punti da assegnare per l'età da 0 a 35 anni in caso di insorgenza della disabilità congenita o sopravvenuta prima del compimento dei 35 anni di età;



- c) nell'Allegato A, pagina 8, punto 5.2.4. "Particolari situazioni di disagio", la voce "4 punti" è sostituita dalla seguente descrizione: "persone con disabilità grave che vivono con soli familiari di età superiore ai 75 anni o persone con disabilità grave che vivono con familiari affetti da gravi patologie da documentare con certificazione attestante la grave patologia corredata da esaustiva documentazione medica";
- d) nell' Allegato A, pagina 9, punto 5.2.4. "Particolari situazioni di disagio", l'ultimo capoverso è sostituito con il seguente: "I punteggi relativi a particolari situazioni di disagio sono cumulabili fino ad un massimo di 11 punti".

Le suddette modifiche sono apportate anche nell'Allegato C (Scheda Sociale);

- di prorogare i termini per la presentazione dei piani e di stabilire la data del 10 marzo 2013 entro la quale i Comuni devono far pervenire alla Direzione generale delle Politiche Sociali le richieste di finanziamento secondo le modalità già comunicate dalla Direzione generale delle Politiche Sociali.

Il Direttore Generale

Gabriella Massidda

Il Vicepresidente

Simona De Francisci